



# CITTA' DI JESOLO

Città Metropolitana di Venezia  
Corpo Polizia Locale

Ordinanza n° 38 /2018

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

**Premesso** che parte della via Delle Morene in corrispondenza del civico n. 1, "Residence Anna", per metri 26,00 x 5.80 è interessata da occupazione della sede stradale (cantiere edile funzionale all'esecuzione di lavori di ampliamento fabbricato, nonché per la posa di una gru per carico e scarico materiali);

**Vista** la richiesta prot. 21879 del 28/3/2018 con la quale il sig. Bortoluzzo Andrea, in nome e per conto della ditta J. P. snc Costruzioni Edili, con sede in Jesolo via C. Battisti n. 93, chiede la proroga dell'Ordinanza n. 1/2018 che disciplina la circolazione veicolare sulla precitata via delle Morene;

**Vista** la proroga della concessione per l'occupazione di suolo pubblico in via delle Morene, rilasciata dal competente ufficio COSAP;

**Vista** la precedente Ordinanza n. 1/2018 per le motivazioni sopra esposte;

**Ritenuto** di accogliere la richiesta del sig. Bortoluzzo Andrea, in nome e per conto della ditta J. P. snc Costruzioni Edili, con sede in Jesolo via C. Battisti n. 93, al fine di continuare a garantire la sicurezza della circolazione fino al completamento dei lavori;

**Visto** l'artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

## O R D I N A

che l'Ordinanza n° 1 del 4/1/2018 sia prorogata sino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del 30/4/2018, con conseguente ripristino della normale circolazione veicolare.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di mantenere installata e perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche / integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 - in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, **garantendo il diritto di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti.**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71, n° 1034.

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 29 marzo 2018



IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.  
Dott. Claudio Vanin

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**